

STATUTO

HOLIDAY SOLUTIONS S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAVA DE' TIRRENI SA VIA
GAETANO FILANGIERI 83/85

Numero REA: SA - 498723

Codice fiscale: 06119940655

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-08-2022 - Statuto completo	2
--	---

Repertorio n.ro 38388 Raccolta n.ro 24993 Allegato "A"

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - ATTIVITÀ - DURATA

ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE

E' costituita nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1 del D.Lgs 112/2017 una società a responsabilità limitata, con la qualifica di impresa sociale, denominata:

"HOLIDAY SOLUTIONS S.R.L. IMPRESA SOCIALE"

ARTICOLO 2 - SEDE

La società ha sede in Cava de' Tirreni. Potranno essere istituiti stabilimenti, succursali, negozi, uffici, depositi e rappresentanze in genere in tutto il territorio nazionale e all'estero, nonché sedi secondarie.

ARTICOLO 3 - ATTIVITÀ

La società esercita in via stabile e principale una o più attività di impresa di interesse generale per il conseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale quali definite dall'art. 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.112, e quindi nell'ambito delle seguenti attività.

La società non persegue fini di lucro ed ha per scopo favorire lo sviluppo del turismo, e dei servizi ad esso collegati, e la valorizzazione del territorio di riferimento dei soci partecipanti.

In particolare, si propone di curare, anche mediante attività esterne e senza che l'elencazione costituisca limitazione le seguenti attività:

1. La promozione e lo studio delle attività ricettive e turistiche del territorio, anche mediante la collaborazione con società, enti ed organizzazioni operanti in Italia e all'estero, nel settore del turismo;
2. La realizzazione di ricerche di mercato e lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, progettuale, di sperimentazione e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali e di marketing;
3. Lo studio dell'offerta turistica dell'area considerata, con particolare riferimento alla qualità dei servizi turistici presenti e alle iniziative per garantire la difesa del turista;
4. La definizione di strategie operative di marketing. La divulgazione delle opportunità offerte dal turismo, anche attraverso campagne pubblicitarie e di stampa. La preparazione di campagne promozionali e di commercializzazione;
5. L'assistenza, nella trattazione e nell'acquisizione di clientela estera ed italiana, mediante iniziative di intermediazione e la promozione e la gestione di sistemi di informatizzazione, che tendano a garantire una vasta copertura del territorio, nei settori della teleprenotazione, della teleinformazione, dell'assistenza al turista, e di tecnologie innovative e di rete;
6. La partecipazione a fiere, mostre ed eventi di carattere

turistico, artigianale, culturale, agricolo, vitivinicolo ed enogastronomico;

7. La produzione di materiale pubblicitario per la valorizzazione dell'ambiente naturale, storico e culturale del territorio;

8. Lo sviluppo dell'informazione e dell'accoglienza turistica, anche attraverso la gestione degli uffici di informazione, in collaborazione con le Agenzie per il Turismo;

9. La gestione di servizi informatici e telematici, utili ai fini dell'attività, con particolare riferimento ai servizi di prenotazione alberghiera ed extralberghiera;

10. Lo sviluppo dell'attività di accoglienza anche attraverso la cura e l'eventuale gestione di beni culturali, ambientali e di servizi.

11. La gestione di attività relative alla intermediazione turistica, compreso la conduzione di agenzia di viaggio e di attività di Tour Operator.

12. La realizzazione, anche in collaborazione con altri Enti, imprese e società, di tutte le forme di comunicazione pubblicitaria inerenti a programmi di viaggio, soggiorno, manifestazioni varie, eventi, escursioni e viaggi di studio comprendenti, in tutto o in parte, la gamma dei servizi turistici offerti, allo scopo di evidenziare le attrattive turistiche e l'offerta di pacchetti competitivi sia sul piano della qualità che del prezzo;

13. La gestione di servizi pubblici, anche in convenzioni con gli Enti Locali del territorio come, a titolo esemplificativo: parcheggi, musei, aree archeologiche, parchi, servizi di accoglienza e di intrattenimento.

14. La partecipazione a società od organismi finalizzati allo sviluppo economico dell'area o comunque alla creazione e qualificazione dei servizi turistici.

15. L'impresa potrà altresì acquistare e vendere beni immobili (terreni e fabbricati) nonché partecipare ad altre società aventi oggetto analogo od affine anche mediante acquisto di quote sociali.

16. L'organizzazione di escursioni individuali e collettive, giri in città con ogni mezzo di trasporto;

17. L'accoglienza ai clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza ed arrivo dei mezzi di trasporto;

18. La gestione dell'attività escursione (per privati, gruppi e turisti) in imbarcazioni e navi di proprietà dell'impresa o di terzi, con o senza prestazione di servizi aggiuntivi e connessi;

19. La diffusione e la pratica di ogni attività sportiva nel campo della nautica; dell'attività di volontariato nell'assistenza e nel soccorso in mare; la salvaguardia e l'accrescimento delle occasioni di lavoro per gli associati; la costituzione di un punto di riferimento e di aggregazione per gli associati e l'aggiornamento professionale degli stessi.

20. La possibilità da parte di armatori, agenzie marittime, società, cantieri navali, porti di poter accedere ad una banca dati e conseguentemente di usufruire di personale specializzato.

21. L'instaurazione di un rapporto costante con l'autorità marittima inteso all'acquisizione di informazioni circa nuovi regolamenti e/o normative e la ricerca di forme possibili di collaborazione con la stessa.

22. L'impegno nella sorveglianza delle coste e dei mari, delle strutture portuali, delle fonti di inquinamento e di quant'altro deteriori l'ambiente.

23. La promozione di studi e ricerche nel campo del turismo nautico, della nautica da diporto e nei settori di attività ad essi collegati, nonché nel settore della navigazione in genere;

24. La formazione psico-fisica e morale, mediante la gestione di ogni forma di attività da diporto e ricreativa o di ogni altro tipo di attività, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della suddetta attività

25. L'organizza manifestazioni, fiere ed esposizioni per promuovere prodotti e servizi interessanti la nautica, il turismo nautico e le connesse attività, nonché per promuovere le produzioni tipiche dell'entroterra di riferimento.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie - in Italia ed all'estero - (nel rispetto delle leggi vigenti in materia di raccolta del risparmio) ritenute dall'organo amministrativo necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, aprire conti correnti e compiere ogni altra operazione bancaria, assumere partecipazioni ed interessenze in altre imprese e/o società.

L'impresa, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, nonché ricevere liberalità da impiegare esclusivamente per il perseguimento degli scopi sociali. L'impresa si propone inoltre di contribuire allo sviluppo ed al rafforzamento del movimento cooperativo a carattere mutualistico.

La società potrà, infine, contrarre finanziamenti con enti o istituti bancari, concedere ipoteche, rilasciare fidejussioni, dare in pegno propri beni patrimoniali e comunque accedere al credito del sistema bancario e presentare domande per accedere a finanziamenti pubblici agevolati a fondo perduto, prestare ogni altra garanzia sia personale che reale, mobiliare ed immobiliare, il tutto nel rispetto della legge n. 197 del 1991 e dei decreti legislativi n. 385 del 1993 e n.

415 del 1996.

L'impresa sociale al fine di rappresentare un riferimento nel territorio e nell'ambito socio-economico in cui opera, offre (avendo competenze tra i soci/lavoratori) e/o reperisce (avvalendo collaboratori esterni e fornitori) servizi complementari alle attività ai cui punti precedenti - ma anche indipendentemente da questi - osservandone le finalità, i valori, gli obbiettivi.

Tra questi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Attività per il decoro urbano, la sostenibilità ambientale e sociale;
- Attività di pulizie, guardiania e portierato;
- Giardinaggio e manutenzione del verde e lavorazioni agricole, minuteria urbana e manutenzione e pulizia di aree e locali pubblici e privati;
- Segretariato e consulenza;
- Assistenza e volontariato;
- Intrattenimento e animazione;
- Pilotaggio di mezzi terrestri, marittimi od aereonautici.
- Attività di pubbliche relazioni, campaigning, fundraising, offrendo, anche a titolo volontario e gratuito, le proprie risorse, il personale, il lavoro, per iniziative che rispondano direttamente o indirettamente alle finalità della società:
- Affissione manifesti, la lettura di contatori, la distribuzione di bollette, cartelle ed elenchi telefonici, lavori di stampaggio e di produzione di fotocopie, dispense ed ogni altro materiale didattico su qualsiasi supporto, gestione di banche dati e inserimento su supporti informatici di dati cartacei per conto terzi;
- Attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di generi di consumo, alimentare e non;
- Attività nel campo dell'editoria, quali a titolo esclusivamente esemplificativo pubblicazione di libri, riviste, e periodici e ogni altra attività e servizi connessi nel campo editoriale;
- Realizzazione di studi e ricerche, corsi, congressi, convegni e seminari nonché commercializzazione, anche attraverso vendite per corrispondenza o per reti informatiche, all'ingrosso e al dettaglio, prodotti accessori alle attività;
- Disbrigo pratiche amministrative, servizi di prenotazione, distribuzione e consegna documenti, corrispondenza, pacchi e telegrammi;
- Attività di assistenza e/o accompagnamento, trasporto socio-sanitario di persone e segretariato sociale;
- Registrazione audiovisiva, montaggio audio e video.
- Assistenza ai cittadini svantaggiati e normodotati, in ambito sociale, giuridico, fiscale, lavorativo, commerciale, legale.
- Gestione call center, telefonia e servizi informatici, ge-

stione software ed hardware, ricerca ed elaborazione dati.

- Attività di consulenza, supporto operativo e logistico, tecnico, nella produzione, coproduzione, promozione, partenariato e realizzazione di iniziative, campagne, fiere, meeting nell'ambito dei servizi, della comunicazione, dei viaggi, degli eventi, e della formazione e loro articolazione in toto o in parte.

- Realizzazione di progetti dalla fase di pianificazione alla realizzazione e follow up;

- Ogni attività volta alla riabilitazione dei soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 della legge 381/91 ed all'integrazione sociale attraverso il lavoro.

La società potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le compravendite e le permuta di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno ed ipoteca sui beni sociali; la concessione di fideiussioni e altre manlevate. Infine, in modo non prevalente e complementare alle altre attività istituzionali e ad esclusivo scopo di autofinanziamento, l'associazione potrà gestire attività economiche anche di natura commerciale quali raccolte pubbliche di fondi anche mediante la vendita di servizi e beni di modico valore, nel rispetto della normativa fiscale ed i principi contabili applicabili, ivi compresa l'eventuale tenuta di una contabilità separata. La società può accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emananti dall'Unione Europea, dallo Stato e dagli Enti locali. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e/o lo statuto e i regolamenti dell'ente di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate. La società si obbliga inoltre a conformarsi alle norme ed alle direttive del Coni e allo statuto ed al regolamento della Federazione Sportiva Nazionale e/o della Disciplina Associata e/o dell'Ente di Promozione Sportiva a cui intende affiliarsi. Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la società potrà:

- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta necessaria, opportuna od utile, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;

- contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, con Banche, con Società e privati, all'uopo concedendo tutte le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali;

- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;
- promuovere e gestire, direttamente o a mezzo concessione o ricezione di affitto, l'organizzazione di meeting e conferenze, corsi, attività ricreative, di tempo libero e sportive;
- nonché assumere partecipazioni, purché non a fini di collocamento, in altre ditte o Società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio e prestare fideiussioni e garanzie reali a favore di terzi;
- potrà altresì godere di tutte le agevolazioni fiscali, finanziarie e contributive previste sia dalle leggi nazionali che europee.

Le attività finanziarie non potranno mai costituire oggetto principale della Società né essere svolte nei confronti del pubblico.

In ogni caso la Società non ha fine di lucro e i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci, gli associati, i partecipanti anche in forme indirette o differite.

La società potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi o imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, nonché rilasciare garanzie e fideiussioni a favore di terzi, il tutto purché non nei confronti del pubblico e purché tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2 comma 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.ro 112.

ARTICOLO 4 - DURATA

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacento.

ARTICOLO 5 - CAPITALE

II capitale della società è di Euro 10.000,00 (diecimila/00) diviso in quote ai sensi di legge.

ARTICOLO 6 - CONFERIMENTI - PARTECIPAZIONI - FINANZIAMENTI

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società. La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

ARTICOLO 7 - DIRITTI DEI SOCI

I diritti dei soci sono determinati in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

Le modalità di ammissione ed esclusione dei soci, nonché la disciplina del rapporto sociale, sono regolate secondo il principio di non discriminazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 del D.Lgs 112/2017.

II diritto di recesso spetta al socio nei soli casi e con le modalità previsti dalla legge.

Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473, terzo e quarto comma, c.c..

Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

ARTICOLO 8 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI

In caso di cessione della partecipazione sociale per atto tra vivi a titolo oneroso, agli altri soci spetta il diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alle partecipazioni già possedute. A tal fine il socio cedente dovrà darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, agli altri soci, i quali dovranno far pervenire la propria accettazione entro venti giorni dalla data di ricevimento della raccomandata predetta. Il diritto di prelazione non esercitato da uno o più soci, si accrescerà pro-quota in favore degli altri soci intenzionati ad esercitarlo.

La prelazione non si applica in caso di cessione (a titolo oneroso o a titolo gratuito) tra parenti in linea retta e tra coniugi.

ARTICOLO 9 - MORTE DEL SOCIO

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

ARTICOLO 10 - RECESSO - ESCLUSIONE

I soci hanno diritto di recedere dalla società nelle ipotesi previste dall'articolo 2473 c.c. e negli altri casi previsti dalla legge.

II rimborso delle partecipazioni deve avvenire nei termini e secondo le modalità previste dal quarto comma dell'art. 2473. Può essere escluso il socio moroso ai sensi dell'art. 2466.

ARTICOLO 11 - UNICO SOCIO

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, ovvero quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, si devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c..

ARTICOLO 12 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro ap-

provazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le materie di cui all'Art. 2479 c.c..

Le decisioni dei soci sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a norma del terzo comma dell'Art. 2479 c.c..

ARTICOLO 13 - ASSEMBLEA

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate ai numeri 4 e 5 dell'art. 2479 c.c., nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, che non sia lo stesso giorno della prima convocazione.

In ogni caso, la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ARTICOLO 14 - DIRITTO DI VOTO - DELEGHE

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci. In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. La rappresentanza in assemblea è regolata dall'art. 2372 c.c..

ARTICOLO 15 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o da uno degli amministratori con firma congiunta o disgiunta. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ARTICOLO 16 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal Notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 17 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Le decisioni dei soci e le deliberazioni dell'assemblea, sia per la prima convocazione che per la seconda convocazione, sono valide se prese con le presenze e la maggioranza del capitale sociale.

ARTICOLO 18 - AMMINISTRATORI

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da due amministratori con firma congiunta o disgiunta;
- c) da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque amministratori, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori possono essere anche non soci.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'Articolo 2390 c.c..

Gli amministratori restano in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine

ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza degli stessi, si applica l'articolo 2386 secondo comma c.c.

Fermo restando quanto previsto dal D. Lgs 8 aprile 2013 n. 39 tutti coloro che rivestono cariche sociali debbono avere la piena capacità civile ed essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza confacenti alla qualifica di impresa sociale e allo scopo non lucrativo della società.

Il venir meno dei citati requisiti nel corso della carica costituisce causa di decadenza dalla carica stessa.

Sono considerati requisiti di onorabilità:

- a) non aver riportato condanne definitive, per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la pubblica fede, contro l'economia pubblica o per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;
- b) non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) non aver subito provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la sospensione da Albi Professionali di eventuale appartenenza.
- d) non trovarsi in nessuna delle situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile

I soggetti destinati a rivestire le cariche sociali debbono inoltre essere scelti, secondo criteri di professionalità, tra:

- a) soggetti che abbiano maturato un'adeguata e qualificata esperienza nei settori di intervento di cui all'art. 3 dello Statuto, anche attraverso l'esercizio di attività di insegnamento e di ricerca in materie attinenti;
- b) soggetti che si siano contraddistinti per un particolare impegno in campo sociale, assistenziale, artistico o culturale;
- c) persone che abbiano svolto attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi in enti pubblici o pubbliche amministrazioni o in imprese di dimensioni ritenute adeguate.

Non possono ricoprire cariche sociali, per assenza del requisito dell'indipendenza gli amministratori ovvero i soci di enti che hanno per oggetto sociale attività contrastanti con lo scopo e le attività dell'impresa sociale ovvero i soggetti che per legge siano incompatibili.

ARTICOLO 19 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione delibera in adunanza collegiale.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, secondo le modalità sopra previste per le assemblee.

ARTICOLO 20 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO RAPPRESENTANZA E COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

L'organo amministrativo ha i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta e gli sono conferite tutte le facoltà per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali che non siano per legge in modo tassativo riservate all'assemblea o alla decisione dei soci. L'Organo Amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. La rappresentanza legale della società, conformemente al sistema di amministrazione adottato, spetta all'Amministratore Unico, ai due amministratori con firma congiunta o disgiunta, o al presidente del consiglio di amministrazione e, nei limiti della delega, ai singoli consiglieri delegati.

La corresponsione degli emolumenti agli amministratori è regolata, così come specificato nel precedente articolo 3 dello statuto, da quanto previsto all'articolo 3, secondo comma, lettera a) del D.Lgs. n. 155/2006.

ARTICOLO 21 - COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ

I lavoratori hanno diritto alla giusta informazione sull'attività dell'impresa, con particolare riferimento all'utilità sociale, e sulle scelte programmatiche, partecipando alle decisioni degli Organi Collegiali ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D.Lgs 112/2017. Essi devono essere consultati in ordine a modifiche sostanziali degli ambienti di lavoro in modo che gli stessi abbiano sempre condizioni di elevata sicurezza e salubrità.

L'organo amministrativo informa annualmente i lavoratori e i destinatari delle attività della società e delle delibere degli organi sociali che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati, mediante la redazione del bilancio sociale redatto ogni anno.

ARTICOLO 22 - ORGANO DI CONTROLLO

La società nomina uno o più sindaci aventi i requisiti di cui

all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 D. Lgs 112/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I Sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

ARTICOLO 23 - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvedere entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge alla compilazione di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa e del bilancio sociale

Il bilancio sarà redatto in conformità alle disposizioni di legge e secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative ad utilità sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Impresa sociale.

Salvo quanto previsto al comma successivo, la società destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio essendo vietata, salvo quanto indicato in seguito e salvo quanto previsto dal D.Lgs 112/2017, la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili, fondi, riserve ed avanzi di gestione, sia durante la vita della società che all'atto della liquidazione.

La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche

mediante aumento gratuito del capitale sociale di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

c) La società può destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3 del D.Lgs 112/2017, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi. Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, verranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

ARTICOLO 24 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

L'Impresa si scioglie per le cause previste dalla legge e per deliberazione dell'assemblea.

L'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinando i poteri ed eventuali limitazioni; stabilirà a chi spetta la rappresentanza della società ed i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

In caso di scioglimento l'Assemblea devolgerà il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art 3, comma 3, lettera a) del D.Lgs n. 112/2017, ad altri enti del terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16 comma 1 del D.Lgs 112/2017.

L'Organo Amministrativo notificherà, con atto scritto di data certa, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.

ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONI APPLICABILI

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile in materia per le società a responsabilità limitata ed al Decreto Legislativo 24 Marzo 2006, n. 155 e successive modifiche.

Firmato: Montuori Dario Alfonso, Alfredo Annarumma, Christian
Senatore, Roberto Chiari Notaio, Sigillo.

[illegible]